

GUIDA IPR DESK KOSOVO

Desk Albania e Kosovo



20
25



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITTA®
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Commission

Agenzia ICE del Kosovo

Rruga Mujo Ulqinaku, Nr. 9,
Lagja Pejton 10000, Pristina

Per ulteriori informazioni contattare:

☎ + 00383/38246027

✉ pristina@ice.it

Responsabile: Francesca Mondello

IPR/FAIR TRADE DESK Albania e Kosovo

Desk IPR Albania e Kosovo

✉ ipr.tirana@ice.it

Il Desk è operativo presso l'ufficio ICE di Tirana in collaborazione con lo studio legale specializzato A.R.S Legal & Financial Services di Tirana.

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Direzione Centrale per i Settori dell'Export

Nucleo grafica@ice.it

INDICE

IL BREVETTO IN KOSOVO **6**

IL MARCHIO IN KOSOVO **14**

IL DIRITTO D'AUTORE IN KOSOVO **27**

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE **35**

INDIRIZZI UTILI **38**

PDC DI PRISTINA

INTRODUZIONE

La proprietà intellettuale è costituita dall'insieme dei diritti legali derivanti dalla creatività, attività umana che si esprime nei campi dell'industria, della scienza, della letteratura e delle arti. E' un diritto di proprietà che non può essere definito con parametri fisici e comprende:

- a) opere letterarie,
- b) spettacoli (teatrali, cinematografici) di artisti e opere scientifiche
- c) scoperte scientifiche
- d) invenzioni in qualsiasi campo di attività
- e) disegno industriale
- f) marchi e indicazioni geografiche
- g) tutela dalla concorrenza sleale.

La proprietà intellettuale comprende quindi due grandi ambiti, i diritti d'autore e la proprietà industriale. Quest'ultima riguarda più in particolare i diritti su brevetti, disegni industriali, marchi e marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni geografiche, nuove varietà vegetali e la tutela contro la concorrenza sleale.

Il Kosovo ha compiuto notevoli sforzi per allineare il proprio quadro normativo in materia di **proprietà intellettuale (IP)** agli standard dell'**Unione Europea (UE)** e delle organizzazioni internazionali. La protezione dei diritti di PI è regolata da diverse leggi specifiche e amministrata principalmente dall'**Agenzia Kosovara per la Proprietà Industriale (KIPA)**.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

Costituzione della Repubblica del Kosovo (2008) – art. 49 tutela la proprietà privata, inclusa quella intellettuale.

Legge n. 04/L-029 sui Brevetti (2011, con emendamenti del 2016)

Legge n. 04/L-026 sui Marchi (2011, con emendamenti del 2016)

Legge n. 04/L-065 sul Diritto d'Autore e Diritti Connessi (2011)

Legge n. 06/L-029 sui brevetti, adottata dall'Assemblea della Repubblica del Kosovo il **26 aprile 2018** e promulgata il **29 maggio 2018** che ha abrogato la precedente Legge 04/L-29 sui brevetti

Altre leggi rilevanti includono:

Legge n. 05/L-017 sull'Agencia Kosovara per la Proprietà Intellettuale (KIPA).

Legge n. 05/L-082 sulla procedura esecutiva, utile per l'attuazione giudiziale dei diritti brevettuali.

Legge. 05/L-047 sulla Protezione della Proprietà Industriale (2015)

Codice Penale del Kosovo n. 06/L-074 – articoli relativi alla contraffazione e alla violazione di diritti IP

IL BREVETTO IN KOSOVO

IL BREVETTO

Un brevetto è un diritto esclusivo concesso su un'invenzione, che può essere un prodotto o un processo, che introduce un nuovo modo di realizzare qualcosa o offre una nuova soluzione tecnica a un problema.

I brevetti vengono rilasciati per invenzioni che siano nuove, che contengano un'attività inventiva e che siano inoltre applicabili in industria e in agricoltura.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 08/I-059 "Sui brevetti", che è conforme a (successivi punti da 2.1 a 2.5):

2.1. Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

2.2. Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

2.3. Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009 relativo alla protezione supplementare dei certificati per i medicinali;

2.4. Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo all'istituzione di una protezione complementare per la protezione delle piante;

2.5. Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 sulle licenze obbligatorie di brevetti riguardanti la produzione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica.

3. Istruzione amministrativa n. 01/2023 - "Sulla fissazione delle imposte per i servizi resi dall'Agenzia per la proprietà industriale".

4. Istruzione amministrativa n. 14/2022 "Sulle procedure di registrazione dei brevetti".

5. Istruzione amministrativa n. 13/2022 “Per i mandatarî in materia di propriet  industriale”

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

- Ministero dell’Industria, dell’Imprenditoria e del Commercio;
- KIPA – Agenzia per la propriet  intellettuale del Kosovo;
- API – Agenzia competente per la propriet  industriale, istituita presso il

Ministero dell’Industria, dell’Imprenditoria e del Commercio. Questa   l’istituzione responsabile della gestione delle procedure per il rilascio dei brevetti.

TIPOLOGIE DI BREVETTO

Viene rilasciato un brevetto per qualsiasi invenzione, in qualsiasi campo della tecnologia.

Sono brevettabili anche le invenzioni biotecnologiche e quelle segrete.

REQUISITI DI BREVETTABILIT 

Come stabilito dagli art. 6-9 della Legge 06/L-029, per essere protetta da un brevetto, un’invenzione deve soddisfare i seguenti requisiti: novit  (art. 7), attivit  inventiva (art.8), applicabilit  industriale (art. 9, come di seguito dettagliato:

- essere applicabile nell’industria o nell’agricoltura;
- costituire innovazione, cio  non far parte della conoscenza gi  acquisita (lo stato della tecnica comprende qualsiasi conoscenza

esistente del settore tecnico divenuta di dominio pubblico);

- implicare un’attivit  inventiva, che non potrebbe essere realizzata da un individuo di media conoscenza nel relativo campo di applicazione;
- il suo oggetto deve essere “brevettabile” (non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le variet  vegetali e animali o i metodi di cura

dell'organismo umano o animale, applicati direttamente a tale organismo);

- non essere contraria all'ordinamento giuridico e al buon costume.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di brevetto viene presentata per iscritto, in duplice copia all'API.

La presentazione della domanda di brevetto deve contenere:

- il modulo di domanda di brevetto;
- la descrizione dell'invenzione;
- i requisiti del brevetto, che definiscono l'ambito della protezione;
- eventuali disegni;
- l'estratto dell'invenzione;
- la prova del pagamento della tassa amministrativa e dei costi per l'attuazione della procedura amministrativa, o la prova dell'esenzione dal pagamento della tassa

amministrativa e dei costi per l'attuazione della procedura amministrativa;

- l'autorizzazione del rappresentante, quando la domanda è presentata da un rappresentante;
- la dichiarazione relativa al rappresentante comune, nei casi in cui vi siano più richiedenti;
- la dichiarazione dell'inventore, nei casi in cui non voglia essere menzionato nella pubblicazione;
- copia della domanda precedente, autenticata dall'organismo competente, nei casi in cui si rivendichi il diritto di priorità.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI BREVETTO

La domanda di brevetto può essere presentata da una o più persone fisiche e giuridiche. Il diritto

al brevetto appartiene all'inventore o al suo successore legale.

DOMANDA DI BREVETTO: DOMANDA TEMPORANEA E DOMANDA ORDINARIA

Nella legislazione del Kosovo non esiste una categorizzazione delle richieste in temporanee/ordinarie.

LA PROCEDURA INTERNAZIONALE PCT

Il Kosovo non è membro dell'Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO) né del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT). Ciò significa che le domande internazionali di brevetto non possono essere validate in Kosovo tramite i sistemi EPO o WIPO. La via da seguire è quindi la registrazione nazionale diretta e vi è in essere un accordo di cooperazione con EPO siglato nel 2013

Il titolare del brevetto presenta la prova scritta che l'invenzione brevettata è conforme ai requisiti legali del paese di origine all'API o, ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti, a uno qualsiasi degli uffici nazionali con i quali l'API ha

stipulato accordi di collaborazione al momento della presentazione della testimonianza. La testimonianza deve essere tradotta nelle lingue ufficiali.

Se la procedura di riconoscimento del brevetto in uno qualsiasi degli uffici competenti non è stata ancora completata, il richiedente lo comunica all'API e l'API può prorogare il termine fino a un massimo di tre mesi dopo il completamento della procedura di esame del materiale nell'ufficio competente. Se la testimonianza non viene presentata entro il termine indicato, si applicano le disposizioni per il ripristino dei diritti.

ITER D'ESAME DELLA DOMANDA

Il Kosovo adotta un sistema di esame formale, non sostanziale, pertanto l'Agenzia non effettua una ricerca approfondita sullo stato della tecnica, né una valutazione dell'attività inventiva.

Dopo aver determinato la data di presentazione della domanda, l'API esamina:

- 1) se è stata pagata la tassa amministrativa per la domanda, secondo le disposizioni legali

- previste dalla normativa per il pagamento della tassa di registrazione del brevetto;
- 2) se è stata presentata la traduzione della domanda nelle lingue ufficiali della Repubblica del Kosovo, nei casi in cui la domanda è presentata in una lingua straniera;
 - 3) se la rappresentanza delle persone giuridiche e fisiche straniere avviene tramite rappresentanti autorizzati iscritti nel Registro;
 - 4) se contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni legali relative ai requisiti del contenuto della domanda;
 - 5) se è menzionato l'inventore;
 - 6) se la richiesta di priorità è stata presentata secondo le disposizioni di legge in materia di diritto di precedenza, quando viene richiesto il diritto di priorità.

DURATA DELL'ITER

Se viene accertato che la domanda di brevetto soddisfa tutti i requisiti a seguito dell'esame formale, l'API emette una decisione sul riconoscimento del diritto di brevetto e registra il brevetto nel Registro dei Brevetti decorso il termine di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se si rivendica la priorità, dalla data di priorità precedente, a condizione che la tariffa per il mantenimento del brevetto, la decisione, la pubblicazione, il certificato e la specifica sia stata pagata dal richiedente.

Il richiedente può chiedere che la decisione sul riconoscimento del diritto di brevetto sia emessa e pubblicata anche prima della scadenza del

termine menzionato sopra, ma non prima di tre mesi dalla data di presentazione della domanda o se è stata chiesta la priorità, dalla data di priorità precedente, a condizione che l'imposta aggiuntiva sia stata pagata.

Le domande di brevetto devono essere presentate in lingua albanese o serba e sono pubblicate dopo 18 mesi dalla data di deposito o di priorità (art. 22).

DURATA DEL BREVETTO

La durata del brevetto è di venti anni dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il pagamento delle tasse annuali di mantenimento sia regolare (art. 22).

Il certificato è rilasciato ai sensi di legge nei casi in cui sia stato concesso un brevetto di base per un prodotto che costituisce parte integrante di un medicinale destinato all'uomo o agli animali, o per un prodotto fitosanitario da immettere in commercio che necessita della previa autorizzazione dell'organo statale competente. I diritti acquisiti con il certificato durano per un periodo pari al tempo trascorso tra la data di

presentazione della domanda di brevetto di base e la data della prima autorizzazione nel Paese del prodotto protetto da tale brevetto sul mercato, ridotto di un periodo di cinque anni. La durata del Certificato non può superare i cinque anni dalla data di entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 25:

- Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di impedire a terzi di produrre, usare, offrire in vendita, vendere o importare l'invenzione brevettata senza autorizzazione.
- I diritti sono esercitabili dopo la pubblicazione della concessione del brevetto.

QUANTO COSTA BREVETTARE

Le tariffe sono definite nell'atto amministrativo, per ciascun servizio richiesto. In generale, di seguito riportiamo i costi di alcuni servizi:

- presentazione della domanda, 50 euro
- correzione della domanda, 5 Euro

- compilazione della domanda, 5 euro
- emissione della decisione, 50 euro
- pubblicazione, 5 Euro
- pubblicazione patente anticipata, 50 Euro.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

- La violazione di brevetto è considerata un illecito civile.

Le azioni legali sono presentate presso il Tribunale di Primo Grado di Pristina, Sezione per le Controversie Commerciali.

- Possono essere richieste misure doganali per bloccare l'importazione di merci contraffatte, secondo il Regolamento doganale kosovaro per la tutela dei diritti di PI.

AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

- 1) Ricorso amministrativo.
- 2) Ricorso al Tribunale competente

I ricorsi contro le decisioni dell'API sono ammessi entro trenta giorni dalla data di accettazione della decisione. Il reclamo è indirizzato alla

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Non esistono disposizione legali specifiche nella legge sui brevetti o negli altri atti legali della

LICENZE E CESSIONE

- I brevetti possono essere ceduti o concessi in licenza, in modo esclusivo o non esclusivo.
- Gli accordi devono essere registrati presso

I rimedi disponibili includono:

- Ingiunzioni (provvedimenti inibitori),
- Risarcimento danni,
- Distruzione o ritiro dei prodotti contraffatti.

Commissione, che ha l'obbligo di decidere e avvisare la parte. La commissione per l'esame dei reclami è costituita con decisione del Ministro. Contro la decisione della commissione si può proporre ricorso al tribunale competente entro trenta (30) giorni.

Repubblica del Kosovo.

la KIPA per essere opponibili ai terzi (Art. 31).

LICENZE OBBLIGATORIE

Ai sensi dell'articolo 30, il Ministero può concedere una licenza obbligatoria nei seguenti casi:

- Abuso del diritto da parte del titolare,
- Mancato utilizzo del brevetto entro quattro anni dal deposito o tre anni dalla concessione,
- interesse pubblico, emergenza nazionale o tutela della salute pubblica.

Trattati internazionali

Attualmente, il Kosovo non è membro del Trattato PCT né della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). Di conseguenza:

- I brevetti europei non possono essere estesi o convalidati in Kosovo.
- Non è possibile entrare nella fase nazionale PCT in Kosovo.

Tuttavia, il Kosovo ha manifestato l'intenzione di aderire in futuro alla WIPO e all'EPC.

Il sistema brevettuale del Kosovo è interamente regolato dalla normativa nazionale e opera in modo indipendente rispetto ai sistemi

internazionali o europei, data la mancata adesione del Paese a WIPO ed EPO. Sebbene il sistema sia funzionante, presenta dei limiti pratici, offrendo tutela principalmente attraverso la registrazione formale. Per i richiedenti esteri, è fondamentale avvalersi di consulenti locali per superare gli ostacoli procedurali e linguistici.

IL MARCHIO IN KOSOVO

IL MARCHIO

Un Marchio è un segno distintivo che identifica beni o servizi offerti da un determinato individuo o azienda. Le sue origini risalgono a tempi antichi, quando gli artigiani riproducevano le loro firme o “marchi” sui loro prodotti artistici o di uso quotidiano. Nel corso degli anni questi marchi si sono evoluti fino ad arrivare all’odierno sistema di registrazione.

Il Kosovo ha compiuto progressi significativi

nell’adeguamento del proprio sistema giuridico agli standard internazionali in materia di proprietà intellettuale, anche in vista dell’armonizzazione con l’acquis comunitario. La tutela dei marchi in Kosovo è regolata da normative moderne e in linea con gli accordi internazionali, nonostante il Paese non sia ancora membro dell’Unione Europea o dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO).

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 08 I-075 “Sui marchi” (approvata il 12 luglio 2022, in vigore dal 28 luglio 2022);
- Istruzione amministrativa n. 08/2023 “Sulle procedure di registrazione dei marchi”;
- Istruzione amministrativa n. 01/2023 “Sulla fissazione delle imposte sui servizi resi dall’Agenzia per la proprietà industriale”;
- Istruzione amministrativa n. 10/2022 “Sulle competenze, mandato e funzionamento della commissione di ricorso contro le decisioni dell’Agenzia per la proprietà industriale”.

ORGANI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE

- API - Agenzia per la proprietà industriale;
- La Commissione Reclami, istituita con decisione del Ministro.

TIPOLOGIE DI MARCHI

Oltre ai marchi che identificano l'origine commerciale di beni e servizi, esistono altre categorie di marchi:

- i marchi collettivi;
- i marchi di certificazione, che vengono utilizzati come indicatori di qualità, origine, metodo di produzione o altre caratteristiche comuni di beni o servizi.

COSA È REGISTRABILE COME MARCHIO

Secondo la legge kosovara, un **marchio** è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e che consente di distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Possono essere registrati come marchi:

- Parole (compresi nomi propri)
- Disegni
- Lettere, cifre
- Colori o combinazioni di colori
- Forme tridimensionali
- Suoni (se rappresentabili graficamente)

Quindi le possibilità sono quasi illimitate. I marchi possono essere costituiti da una combinazione di parole, lettere e numeri. Possono consistere in disegni, simboli, strutture tridimensionali, come la forma e la confezione dei prodotti, segnali uditivi, come suoni musicali o vocali, odori o colori utilizzati come segni distintivi.

Il segno deve soddisfare determinate condizioni per poter godere della tutela come marchio. Deve essere distintivo, in modo che i consumatori possano distinguerlo come segno identificativo di un determinato prodotto, così come da altri marchi identificativi di prodotti. Non deve disinformare, ingannare o fuorviare i consumatori, né violare

l'ordine pubblico e la morale.

Infine, i diritti richiesti non possono essere uguali

o simili a diritti già concessi ad un altro titolare di marchio.

COSA NON È REGISTRABILE COME MARCHIO

I motivi per cui i marchi non possono essere registrati possono essere raggruppati come segue:

1) Cause relative di rigetto o di invalidità:

- a) il marchio è identico ad uno anteriore, oppure i prodotti o servizi per i quali viene presentata la domanda sono identici a quelli tutelati dal marchio anteriore;
- b) quando, per somiglianza o dissimiglianza, esiste la possibilità di creare confusione nei consumatori e di associazione con il marchio anteriore.

2) Cause assolute di rigetto o di invalidità:

Il marchio non può essere registrato o, se registrato, dovrà essere dichiarato nullo, se:

- 2.1. presenta segni non conformi ai requisiti legali previsti per i segni che possono costituire un marchio;
- 2.2. non contiene alcun segno distintivo;

2.3. è costituito esclusivamente da segni o indicatori che possono essere utilizzati in commercio per determinare il tipo, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, il momento di produzione dei beni o della prestazione dei servizi o per indicare caratteristiche di altri beni e servizi;

2.4. è formato esclusivamente da segni o indicatori divenuti di uso comune nel linguaggio quotidiano o utilizzati in buona fede (bona fide) e che hanno dato luogo a pratiche commerciali comuni;

2.5. è composto esclusivamente da forme o altre caratteristiche:

2.5.1. derivanti dalla natura stessa del bene;

2.5.2. necessarie per ottenere un risultato tecnico;

2.5.3. che attribuiscono al bene il suo valore sostanziale o principale;

-
- 2.6. è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- 2.7. è di natura tale da indurre in errore i consumatori, ad esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi;
- 2.8. non ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti, oppure deve essere respinto o dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi;
- 2.9. è escluso dalla registrazione in base alla legislazione della Repubblica del Kosovo o ad accordi internazionali di cui la Repubblica del Kosovo fa parte e che tutelano denominazioni di origine o indicazioni geografiche;
- 2.10. è escluso dalla registrazione in base alla legislazione della Repubblica del Kosovo o ad accordi internazionali di cui fanno parte la Repubblica del Kosovo e l'Unione Europea e che tutelano le tipologie tradizionali di vino;
- 2.11. è escluso dalla registrazione in base alla legislazione della Repubblica del Kosovo o ad accordi internazionali di cui fanno parte la Repubblica del Kosovo e l'Unione Europea e che tutelano le specialità alimentari tradizionali;
- 2.12. consiste nella precedente denominazione di varietà vegetale nella relativa riproduzione negli elementi essenziali, in conformità con le disposizioni legali della Repubblica del Kosovo o dell'accordo internazionale di cui sono parti la Repubblica del Kosovo e l'Unione Europea e che tutelano diritti sulle varietà vegetali, incluse quelle della stessa specie o di specie affini;
- 2.13. il suo uso è vietato dalle disposizioni di qualsiasi altra legge applicabile nella Repubblica del Kosovo;
- 2.14. contiene segni, simboli, emblemi che non sono inclusi nell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi e che sono di interesse pubblico, a meno che non sia stato ottenuto un permesso dell'autorità competente per la loro registrazione in conformità con le disposizioni legali della Repubblica del Kosovo.

FORME DI TUTELA DEL MARCHIO

1) Ricorso amministrativo

Se ci sono opposizioni alla registrazione di un marchio, queste ultime vengono esaminate dall'API. Il richiedente ha diritto, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alle ragioni del rifiuto di alcuni o di tutti i beni o servizi richiesti con la domanda, di presentare osservazioni e di richiedere l'integrazione della domanda e/o di presentare prove di fatti nuovi che potrebbero influenzare la decisione definitiva dell'ufficio di respingere la domanda di registrazione. Il richiedente avrà inoltre il diritto, entro lo stesso termine, di ritirare la sua richiesta o di limitare l'elenco dei prodotti o servizi in modo tale che la domanda possa soddisfare le condizioni per l'accettazione da parte dell'ufficio. Tale termine può essere prorogato su richiesta del richiedente, previo pagamento della tassa entro il termine indicato, per un massimo di ulteriori due mesi.

2) Ricorso al Tribunale competente

Le richieste presentate al Tribunale in materia di marchi riguardano:

- l'accertamento della violazione dei diritti tutelati dal marchio;
- la tutela dall'azione lesiva, il divieto di violazione dei diritti e il divieto di prosecuzione di tali e di simili violazioni di diritti in futuro.
- il ritiro dai canali commerciali o il sequestro di beni che sono stati giudicati lesivi del suo diritto e, nei casi appropriati, dei materiali che sono stati utilizzati per la creazione o la produzione di tali beni;
- la rimozione del marchio contraffatto, ovvero quando ciò non sia possibile, la rimozione definitiva dai circuiti commerciali della merce recante il marchio contraffatto;
- la distruzione di tali beni;
- il risarcimento del danno.

ITER DI REGISTRAZIONE

L'autorità competente è l'Ufficio per la Proprietà Industriale presso il Ministero dell'Industria, Imprenditorialità e Commercio.

Fasi della registrazione:

- 1) Domanda (in lingua albanese o serba)
- 2) Esame formale
- 3) Esame sostanziale (verifica distintività, conflitti con marchi anteriori)
- 4) Pubblicazione nel Bollettino ufficiale per eventuali opposizioni
- 5) Registrazione e rilascio del certificato

Durata: circa 6-9 mesi (in assenza di opposizioni).

DURATA DELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

- La **durata di un marchio registrato** è di **10 anni** dalla data di deposito.
- Il marchio può essere **rinnovato indefinitamente** per periodi successivi di 10 anni.
- La domanda di rinnovo deve essere presentata nei **sei mesi precedenti la scadenza**, con possibilità di **periodo di grazia** di ulteriori sei mesi (con sovrattassa).

QUANTO COSTA REGISTRARE IL MARCHIO

Alcuni dei costi sono elencati di seguito a titolo di esempio:

- la tassa per il deposito della domanda di marchio individuale è di 40 euro
- la tassa per la presentazione della domanda per marchio collettivo e di certificazione è di 80 Euro
- la tassa per la registrazione di un marchio individuale fino a tre classi è di 40 euro
- la tassa per la registrazione di un marchio individuale per ogni classe aggiuntiva 10 Euro

- la tassa per la registrazione di un marchio collettivo e di certificazione fino a tre classi è di 100 Euro
- il rilascio del certificato per marchio costa 10 Euro.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di registrazione del marchio comprende:

- modulo di domanda;
- descrizione dell'aspetto del marchio;
- elenco dei prodotti e servizi ai quali verrà applicato il marchio, con l'indicazione delle categorie della classificazione di Nizza;
- informazioni sul richiedente;
- autorizzazione, quando la domanda è presentata tramite un rappresentante autorizzato;
- prova di priorità, se è richiesto il diritto di priorità.

SECONDARY MEANING

Il significato secondario nei marchi si verifica quando una parola (o un'immagine, o una forma, o altro), originariamente priva di carattere distintivo, acquisisce nel tempo un secondo significato agli occhi dei consumatori e sia in tal modo in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

Un segno ha carattere distintivo se attraverso di esso l'utente comune può distinguere un numero di beni e servizi specifici, da un altro

numero di beni e di servizi, uguali ai primi, legati, rispettivamente, alla loro origine commerciale. Il carattere distintivo di un segno viene valutato in stretta connessione con i prodotti e servizi che i segni intendono distinguere.

Per quanto riguarda il "significato secondario" non esiste in Kosovo una previsione legislativa esplicita, ma si applicano i principi generali della legge sulla proprietà industriale.

IL SISTEMA DI MADRID

Il sistema di Madrid rimane il principale sistema internazionale che consente la registrazione di marchi in diverse giurisdizioni in tutto il mondo. Il sistema garantisce la registrazione del marchio in numerosi Paesi, attraverso un'unica domanda presentata all'Ufficio Internazionale. Per ottenere la registrazione internazionale del marchio, è necessario prima ottenere la registrazione nazionale in uno degli Stati membri dell'Unione di Madrid.

Il Kosovo non è ancora uno Stato membro di questa Unione e le domande di registrazione internazionale non possono essere richieste sulla base delle registrazioni nazionali in Kosovo. In questo caso, il richiedente kosovaro dovrà presentare la richiesta di registrazione del marchio separatamente agli uffici della proprietà industriale di ciascun Paese.

PERDITA DEI DIRITTI DI UN MARCHIO E OPPOSIZIONE DA PARTE DI TERZI

La legge in Kosovo prevede tre modalità per perdere i diritti di un marchio:

- 1) La rinuncia, che viene effettuata mediante dichiarazione scritta all'API da parte del titolare o del procuratore del marchio, è iscritta nel registro marchi ed è pubblicata nel bollettino API.
- 2) La decadenza, tramite la presentazione della richiesta all'API, se:
 - a) entro il periodo di cinque anni consecutivi, il marchio non è stato utilizzato nella Repubblica del Kosovo per i prodotti o

servizi per i quali è stato registrato e non esistono motivi ragionevoli per il suo mancato utilizzo;

- b) vi è stata inerzia del titolare;
 - c) a seguito dell'uso del marchio da parte del titolare o con il permesso del titolare, per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio può indurre in inganno il pubblico circa la natura, il tipo, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
- 3) La revoca, tramite la presentazione della richiesta all'API quando:

3.1. il marchio è registrato in violazione delle disposizioni relative alle modalità di acquisizione del diritto sul marchio e sui segni di cui il marchio può essere costituito;

3.2. il richiedente ha depositato la domanda di marchio in malafede;

3.3. esiste un marchio anteriore e vi sono motivazioni di rigetto o di invalidità;

3.4. esiste un diritto anteriore sui segni che costituiscono il marchio, in particolare:

3.4.1. sul nome;

3.4.2. su un ritratto personale;

3.4.3. d'autore;

3.4.4. di proprietà industriale;

3.5. viola i diritti di un marchio utilizzato nelle

attività commerciali nella Repubblica del Kosovo, se quel marchio è stato acquisito prima e dà al suo proprietario il diritto di vietare l'uso dell'altro marchio.

L'istanza di dichiarazione di annullamento può essere presentata all'API da qualsiasi persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 54 e da qualsiasi soggetto interessato.

Inoltre, qualsiasi persona fisica o giuridica e qualsiasi gruppo o ente che rappresenti produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, prima della registrazione del marchio, può notificare per iscritto all'API la sua opposizione, motivandola ai sensi dell'articolo 6 della legge di riferimento.

MANCATO UTILIZZO

Se entro un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del marchio, il proprietario del marchio non ha utilizzato il marchio nella Repubblica del Kosovo, per i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato o se

viene sospeso l'uso del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio diventa soggetto alle restrizioni e alle sanzioni previste dalla legge, salvo che sussistano ragionevoli motivi per il suo mancato uso.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Il marchio può essere trasferito, separatamente dall'impresa, per alcuni o tutti i beni e servizi per i quali è registrato. Il trasferimento della proprietà dell'impresa comprende il trasferimento dei

marchi, questo è escluso solo nei casi in cui nel contratto di cessione sia correttamente indicato che i marchi non vengono trasferiti insieme all'impresa.

MODALITÀ CONTRATTUALI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Su richiesta di una delle parti, il trasferimento è annotato nel Registro, seguendo il seguente iter:

- 1) devono essere fornite all'API prove sufficienti del trasferimento, quali la copia del contratto di trasferimento o parte di esso;
- 2) il certificato di trasferimento originale redatto per iscritto e firmato da entrambe le parti;
- 3) o la sentenza resa in merito;
- 4) occorre poi pagare l'imposta prevista per l'iscrizione del trasferimento nel Registro;
- 5) infine, la titolarità del marchio è pubblicata nel bollettino ufficiale API.

La richiesta di trasferimento del diritto deve contenere:

- 1.1. numero della domanda o della registrazione;
- 1.2. prova del trasferimento secondo le disposizioni di legge in materia di "marchi come oggetto di proprietà";
- 1.3. il nome, l'indirizzo e l'e-mail del nuovo titolare della domanda o del marchio registrato;
- 1.4. il nome, l'indirizzo e l'e-mail del rappresentante, se il nuovo proprietario ha nominato un rappresentante;
- 1.5. quando il trasferimento riguarda solo una parte dei beni e servizi, l'elenco chiaro e preciso dei beni e servizi per i quali si chiede il trasferimento del diritto;

1.6. la firma del richiedente o del titolare o rappresentante del marchio, se presente;

1.7. la quietanza del pagamento della relativa imposta.

TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE

La tutela derivante dal marchio impedisce i tentativi da parte di concorrenti disonesti, come i contraffattori, di utilizzare segni distintivi simili per commercializzare prodotti o servizi

di qualità inferiore. Le principali tipologie di violazione consistono in atti di contraffazione o di concorrenza sleale ai danni del marchio.

AZIONI A TUTELA DELLE VIOLAZIONI

Il titolare può agire seguendo due vie:

l'obbligo di decidere e informare le parti.

- 1) Azione amministrativa/Ricorso amministrativo

Contro le decisioni dell'API si può presentare un ricorso, entro trenta giorni dalla data di accettazione della decisione. alla Commissione Reclami, che ha

- 2) La via giudiziale

Contro la decisione della Commissione può essere intentata causa presso il tribunale competente entro trenta giorni.

COME È POSSIBILE OTTENERE TUTELA DI UN MARCHIO ITALIANO IN KOSOVO?

Anche in questo caso vale il principio di territorialità. Il marchio italiano deve essere

registrato in Kosovo tramite un rappresentante autorizzato.

ITALIAN SOUNDING

Il fenomeno dell'**Italian Sounding** in Kosovo – come in molti altri mercati esteri – rappresenta una sfida seria per le imprese italiane, soprattutto nel settore food, che vogliono tutelare il proprio

brand e la qualità percepita dei prodotti Made in Italy. Il problema si manifesta attraverso l'uso illecito o fuorviante di nomi, simboli, immagini, colori o terminologie che richiamano l'italianità

senza che vi sia un reale legame con l'Italia (es. utilizzo del tricolore o di nomi che richiamo l'Italia come "Roma", "Veronelli", "Dolce Vita", ect)-

Una strategia per contrastare il fenomeno dovrebbe comprendere le seguenti azioni:

1) Registrazione tempestiva del marchio in Kosovo

La prima e più importante azione preventiva è la registrazione nazionale del marchio. In assenza di una registrazione, è molto difficile contrastare l'uso scorretto di nomi evocativi da parte di terzi.

Cosa fare:

- Registrare il proprio marchio prima di entrare nel mercato kosovaro
- Registrare sia il nome che elementi grafici distintivi (packaging, slogan, colori specifici)
- Considerare anche la registrazione di marchi difensivi (nomi simili, declinazioni comuni)

2) Sorveglianza del mercato e opposizioni attive

Una volta registrato il marchio, è fondamentale attivare servizi di watch o sorveglianza per monitorare:

- Nuove domande di marchio potenzialmente in conflitto
- L'uso sul mercato (fiere, social media, punti vendita)

È importante ribadire che è possibile presentare opposizione entro 3 mesi dalla pubblicazione di un marchio sospetto nel bollettino ufficiale dell'Ufficio kosovaro della Proprietà Industriale.

3) Azione giudiziaria e doganale

Se un'impresa locale utilizza marchi o segni che evocano falsamente l'origine italiana, si può agire per:

- Contraffazione di marchio registrato
- Concorrenza sleale (art. 6 della Legge sulla Protezione del Marchio – evocazione ingannevole)
- Richiesta di misure doganali per bloccare merci importate con marchi ingannevoli

4) Educazione del consumatore kosovaro

In un mercato come quello kosovaro, molto aperto ai prodotti italiani ma non sempre consapevole delle imitazioni, sarebbe opportuno che le aziende investissero in:

- Etichette trasparenti e tracciabilità
- Campagne educative su cosa significa “Made in Italy”
- Collaborazione con associazioni di categoria e importatori locali per creare marchi collettivi certificati.

5) Marchi collettivi e di certificazione

Non facendo parte ancora della UE, il Kosovo non riconosce automaticamente le certificazioni DOP/IGP, ma riconosce i marchi registrati nel proprio territorio, quindi si potrebbe considerare l’uso di marchi collettivi italiani (come “Made in Italy”, “100% Italiano”, “Indicazione Geografica”) registrati anche in Kosovo per rafforzare la tutela.

IL DIRITTO D'AUTORE IN KOSOVO

IL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore è un diritto indivisibile dall'opera, in quanto oggetto della proprietà intellettuale, che appartiene all'autore. Con il termine diritto d'autore ci si riferisce all'atto principale relativo alle creazioni letterarie e artistiche, che può essere compiuto solo dall'autore o con la sua autorizzazione. Tale atto consiste nel realizzare copie di un'opera letteraria o artistica, come un libro, un dipinto, una scultura, una fotografia o un'immagine in movimento.

Il diritto d'autore si riferisce alla persona che

è il creatore dell'opera artistica, il suo autore, sottolineando così il fatto, riconosciuto nella maggior parte dei sistemi normativi, che possiede alcuni diritti specifici sulla sua creazione, come il diritto di impedirne una visione distorta, la riproduzione, che solo lui può esercitare ed altri diritti che può cedere ad altri soggetti, come ad esempio quelli di effettuare copie, tramite la licenza rilasciata ad un editore.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella Repubblica del Kosovo i diritti d'autore sono diritti garantiti dalla Costituzione, dalla Legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, e, dal 1° gennaio 2013, anche dal Codice penale:

- Costituzione della Repubblica del Kosovo (art. 49 – diritto alla proprietà intellettuale)
- Codice penale della Repubblica del Kosovo, articolo 296
- Legge n. 04/L-065 “Sul diritto d'autore e diritti connessi”
- Legge n. 05/L-047 di modifica e integrazione della legge n. 04/L - 065 “Sul diritto d'autore e diritti connessi”
- Legge n. 06/L-026 sulla Proprietà Intellettuale
- Regolamento n. 01/2012 “Sulle procedure

per la concessione, ovvero l'ottenimento di autorizzazioni, alle associazioni per l'amministrazione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi"

- Regolamento n. 20/2018 "Sul diritto al compenso speciale e reprografico"
- Regolamento n. 05/2013 "Per la mediazione delle controversie in materia di diritti

d'autore e diritti connessi presso il Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport"

- Regolamento N. 21/2018 "Di modifica e integrazione del Regolamento n. 05/2013 Per la mediazione delle controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi"
- Regolamento n. 20/2018 "Per il diritto al compenso speciale e reprografico"

COSA È REGISTRABILE

Le opere d'autore sono creazioni intellettuali originali nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti, quali in particolare:

- opere orali, quali discorsi, conferenze, racconti e opere simili espresse oralmente;
- opere scritte, quali testi di libri, opuscoli, quotidiani e altri testi nel campo della letteratura, della letteratura scientifica e professionale, nonché programmi informatici;
- opere musicali, con o senza testo, siano esse espresse mediante note o in qualsiasi altra forma;
- opere teatrali-musicali e di teatro di figura, compresi i radiodrammi
- opere coreografiche e pantomimiche;
- opere cinematografiche e altre opere audiovisive;
- opere fotografiche e opere realizzate con un procedimento analogo a quello fotografico, come fotografie artistiche, fotomontaggi, manifesti fotografici, fotografie di reporter;
- opere d'arte figurativa nel campo della pittura, scultura, grafica, disegno;
- opere architettoniche, quali schizzi, piani, modelli e oggetti costruiti relativi a opere architettoniche e di ingegneria nel campo dell'architettura, dell'urbanistica, dell'architettura del paesaggio e del design di interni;
- lavori scenografici;

- opere d'arte applicata, nonché di design industriale e grafico;
- lavori cartografici nel campo della geografia e della topografia;
- presentazioni scientifiche, didattiche o tecniche quali disegni tecnici, grafici, tabelle, dimostrazioni tridimensionali.

DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA

I diversi ordinamenti giuridici nel mondo richiedono che i diritti d'autore siano registrati presso le autorità competenti per poter essere tutelati. Sebbene la legislazione del Kosovo non richieda tale formalità, la registrazione obbligatoria dei diritti d'autore offre sicurezza, soprattutto nella procedura giudiziaria per dimostrare la paternità dell'opera. Secondo la legislazione del Kosovo, l'unico modo per dimostrare la paternità, in qualsiasi procedura, sono le testimonianze.

Nella legislazione kosovara sul diritto d'autore, articolo 14, è noto il concetto di "Presunzione d'autore", che prevede: "La persona il cui nome, ditta, pseudonimo o insegna, è annotato sulla copia dell'opera o è evidenziato in occasione della pubblicazione dell'opera, si presume essere autore dell'opera, cioè il titolare del diritto, fino a prova contraria". A queste condizioni, il diritto d'autore è considerato individuale, valido fino a prova contraria o non violato. In tali condizioni,

l'istituzione responsabile che risolve il conflitto e certifica l'esistenza e la possibilità di tutela del diritto d'autore è la Corte.

L'amministrazione individuale dei diritti è esercitata dal titolare dei diritti personalmente o tramite un suo rappresentante, in base alla relativa autorizzazione. L'attività del mandatario può essere svolta da una persona fisica o giuridica.

Oltre alla protezione individuale, è possibile ottenere anche la protezione collettiva e l'amministrazione dei diritti d'autore. Questo procedimento viene effettuato tramite "Associazione collettiva" - ovvero l'associazione costituita sul diritto d'autore e sui diritti connessi, al fine di attuare i compiti e le attività dell'amministrazione collettiva dei diritti d'autore o connessi. Ciò avviene attraverso la formalizzazione dell'accordo tramite l'autore e l'associazione collettiva.

Una fase intermedia prevista dalla legislazione kosovara è la mediazione del diritto d'autore, un processo che si formalizza attraverso un accordo

formale tra le parti coinvolte e che serve a risolvere potenziali conflitti tra le stesse.

DURATA DELLA TUTELA CONCESSA A UN'OPERA

Se un'opera artistica, nell'ambito della legge, è riconosciuta come creazione e l'autore ne ha la paternità, gode di protezione giuridica come segue:

- 1) Il diritto d'autore dura per tutta la vita dell'autore e settanta anni dopo la sua morte.
- 2) Il diritto d'autore sulle opere anonime e pseudonime dura settanta anni dopo la legittima divulgazione dell'opera. Quando lo pseudonimo non lascia dubbi sull'identità dell'autore o se l'autore rivela la propria identità entro il periodo di settanta anni successivi alla divulgazione legale dell'opera, il diritto d'autore continua secondo le disposizioni del comma 1.
- 3) Il diritto d'autore sull'opera dei coautori dura settanta anni dalla data di morte dell'ultimo coautore vivente.
- 4) Il diritto d'autore sulle opere collettive dura settanta anni dalla divulgazione legale

dell'opera, a meno che le persone fisiche che hanno creato l'opera non siano identificate come tali nelle versioni dell'opera che sono state divulgate al pubblico.

Inoltre:

- a) I diritti di proprietà dell'esecutore durano cinquanta anni dalla rappresentazione. Se entro tale termine l'esecuzione fissata è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico, i diritti dell'esecutore durano cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o della prima comunicazione, a seconda dell'azione intrapresa prima. I diritti morali dell'esecutore hanno durata illimitata nel tempo.
- b) I diritti del produttore di fonogrammi durano cinquanta anni dal momento della registrazione. Se entro tale termine il fonogramma viene legalmente pubblicato, i diritti durano cinquanta anni dalla sua prima pubblicazione. Se durante

questo periodo il fonogramma non è stato legalmente pubblicato, ma è stato legalmente comunicato al pubblico, i diritti durano cinquanta anni dal giorno della prima comunicazione legale al pubblico.

- c) I diritti dei produttori cinematografici durano cinquanta anni dalla prima registrazione del videogramma. Se durante questo periodo il videogramma viene pubblicato o comunicato legalmente al pubblico, i diritti del produttore cinematografico durano cinquanta anni dal giorno della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale azione è stata intrapresa in precedenza.
- d) I diritti dei fornitori di servizi di media audiovisivi durano cinquanta anni dal giorno della prima trasmissione del loro programma.
- e) I diritti del produttore della banca dati durano quindici anni dalla sua completa creazione. Se la banca dati viene pubblicata legalmente durante questo periodo, i diritti durano quindici anni dalla sua prima pubblicazione.
- f) Colui che per la prima volta pubblica o comunica legalmente al pubblico l'opera non ancora pubblicata e che cade nel pubblico dominio gode della stessa tutela prevista per i diritti reali e gli altri diritti d'autore. I diritti di cui al comma durano venticinque anni dalla prima pubblicazione legale, ossia dalla comunicazione dell'opera al pubblico.
- g) Le pubblicazioni costituite da opere e testi per i quali la protezione è scaduta godono della stessa protezione dei diritti di proprietà e degli altri diritti d'autore, se sono il risultato di sforzi scientifici e sono chiaramente diversi dalle edizioni precedenti conosciute di queste opere, attraverso rima, sillabazione e altre funzionalità editoriali. I diritti durano trenta anni dalla prima pubblicazione legale dell'opera.

ITER DI REGISTRAZIONE

L'autore in quanto creatore dell'opera intellettuale gode del diritto di paternità al momento della creazione dell'opera, ma non solo, anche terzi possono utilizzare le varie opere degli autori. La legge sul diritto d'autore lo definisce come il diritto inalienabile di un'opera, che appartiene all'autore, in quanto oggetto della proprietà intellettuale dell'opera protetta. Tali diritti comprendono autorizzazioni esclusive e si dividono in diritti morali e diritti patrimoniali. L'autore in quanto creatore dell'opera gode di tutela giuridica e come tale ha il potere di controllare l'utilizzo di tali opere da parte di terzi, senza necessità di una procedura di registrazione.

Data la specificità delle opere audiovisive rispetto alle altre categorie di opere protette dal diritto d'autore, il legislatore ha previsto un apposito capitolo nella Legge sul diritto d'autore per disciplinare più nel dettaglio le questioni ad esse relative.

Oltre alla protezione individuale, è possibile effettuare anche la protezione collettiva e l'amministrazione dei diritti d'autore. Questo processo viene effettuato tramite "Associazione collettiva" - ovvero l'associazione costituita sul

diritto d'autore e sui diritti connessi, al fine di attuare i compiti e le attività dell'amministrazione collettiva dei diritti d'autore o connessi.

Ciò avviene attraverso una richiesta dell'autore e la formalizzazione dell'accordo tramite l'autore e l'associazione collettiva.

Come abbiamo sottolineato sopra, l'Autore è presunto e non esiste una procedura preliminare, ma nei casi in cui ci sono controversie tra le parti, l'unica procedura prevista dalla normativa rimane quella della mediazione. Sottolineiamo che questo processo non ha nulla a che fare con la registrazione, ma si attua solo in favore della risoluzione di controversie/conflicti tra le parti prima di inviare il caso al Tribunale.

Il processo di mediazione inizia con la presentazione della richiesta di mediazione all'Ufficio per il diritto d'autore e diritti connessi. Le parti stipulano l'accordo per l'avvio della procedura di mediazione e presentano la richiesta insieme, separatamente o il mediatore per le parti. Se le parti non concordano sulle procedure di mediazione, il mediatore condurrà il processo nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, degli interessi espressi

delle parti e della necessità di una risoluzione equa della controversia. Il mediatore può proporre alle parti in ogni momento la soluzione del caso che ritiene più opportuna. La proposta del mediatore si considera approvata se le parti concludono un accordo reciproco entro tre mesi dalla presentazione della proposta di mediazione.

La mediazione termina il giorno in cui:

1.1. viene raggiunto l'accordo tra le parti;

1.2. il mediatore stabilisce che la continuazione della mediazione non risolverebbe il caso;

1.3. l'ufficio o il mediatore accetta la dichiarazione scritta della parte interessata che intende recedere dall'accordo di mediazione;

1.4. decorre il termine legale per raggiungere un accordo, che è di novanta giorni.

COSTI PER LA REGISTRAZIONE

La legislazione non prevede i costi di registrazione dei diritti d'autore.

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'AUTORE

L'autore non può trasferire i suoi diritti morali ad un'altra persona.

I diritti patrimoniali e gli altri diritti, nonché l'attuazione dei diritti morali che durano dopo la morte dell'autore, vengono trasferiti secondo le disposizioni in materia di successione. I diritti di proprietà e gli altri diritti d'autore costituiscono parte integrante della proprietà del titolare e possono essere soggetti a trasferimento legale. L'autore è il primo titolare di tutti i diritti di proprietà e di altri diritti sulla sua opera.

Titolare dei diritti può essere, oltre all'autore, anche la persona fisica o giuridica alla quale tali diritti vengono trasferiti per legge o per via giudiziaria.

Nei casi previsti per la cessione dei diritti è necessario che vi sia un accordo tra le parti coinvolte, in questo caso l'autore e la persona/ associazione/persona fisica/entità giuridica autorizzata.

Le violazioni del diritto d'autore possono comportare:

a. Responsabilità civile

- Risarcimento del danno
- Cessazione della violazione
- Sequestro delle opere contraffatte

b. Sanzioni penali

- Fino a **3 anni di reclusione** per violazioni gravi
- Multe amministrative

c. Misure doganali

- Possibilità di bloccare all'importazione opere contraffatte
- Azioni coordinate con l'amministrazione doganale

Attualmente in Kosovo **non esiste una rete sviluppata di società di gestione collettiva** (come la SIAE in Italia), ma vi sono iniziative in corso per la creazione di enti per la raccolta e la distribuzione dei diritti.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

L'indicazione geografica è il nome di una regione o di un paese specifico utilizzato per descrivere un prodotto che ha origine da quella regione, che possiede una qualità specifica, una reputazione o altre caratteristiche che sono il risultato dell'origine geografica, la cui produzione e/o trasformazione e/o preparazione avviene interamente nella zona geografica delimitata.

La denominazione d'origine è il nome di una regione

o di un paese specifico utilizzato per descrivere un prodotto originario di quella regione, paese o paese specifico, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente il risultato di un ambiente geografico particolare e dei fattori naturali e umani derivanti da tale ambiente, oppure il risultato della produzione, trasformazione ed elaborazione del prodotto che avviene interamente nella zona geografica delimitata.

UTILIZZO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette contro:

- 1) qualsiasi utilizzo diretto o indiretto nel commercio di prodotti che non sono stati registrati, purché tali prodotti siano paragonabili a prodotti registrati con la denominazione di origine o purché l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sfrutti la reputazione della denominazione di origine o indicazione geografica protetta;
- 2) qualsiasi uso improprio, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è tradotto o traslitterato o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipologia", "metodo", "come prodotto in", "imitazione" o altri simili ad essi;
- 3) qualsiasi indicazione errata o fuorviante circa l'origine, la natura o le qualità essenziali del

prodotto, nella confezione interna o esterna, nei materiali o documenti pubblicitari del prodotto, nell'imballaggio o nel contenitore, che tende a dare l'impressione sbagliata sull'origine;

- 4) 4. ogni altra azione che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore o trasformatore per pubblicizzare il prodotto quando è garantito che tali prodotti sono conformi alle specifiche pertinenti e il produttore o trasformatore è iscritto nel registro degli utenti autorizzati.

Qualsiasi prodotto originario del Kosovo che viene commercializzato sulla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ai sensi della legge deve essere etichettato con l'indicazione "denominazione di origine protetta" e "indicazione geografica protetta" o i simboli che li accompagnano.

Il Ministero con atto sub-legislativo disciplina i simboli destinati a indicare la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta o ad accompagnarle.

L'utilizzatore autorizzato ha diritto di utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica esclusivamente nella commercializzazione del prodotto, nel rispetto del relativo disciplinare.

L'API rilascia il certificato per il diritto d'uso di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica sulla base della richiesta dell'utente autorizzato e della prova del pagamento della tassa. Su richiesta dell'utente autorizzato, l'API registra tutte le modifiche relative al nome e all'indirizzo dell'utente autorizzato. La condizione è che la richiesta sia accompagnata da adeguate prove che la modifica non pregiudica il rispetto dei requisiti definiti per la concessione del diritto di utilizzare una denominazione di origine o indicazione geografica protetta.

TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI

Le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche ottengono protezione con la

decisione di registrazione, e dopo l'espletamento delle procedure amministrative da parte dell'API e

l'iscrizione nel relativo registro.

Le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche registrate sono protette contro:

- 1) Qualsiasi utilizzo diretto o indiretto nel commercio di prodotti che non sono stati registrati, purché tali prodotti siano paragonabili a prodotti registrati con la denominazione di origine o purché l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica sfrutti la reputazione della denominazione di origine o indicazione geografica protetta;
- 2) qualsiasi uso improprio, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è tradotto o traslitterato o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipologia", "metodo", "come prodotto in", "imitazione" o altri simili ad essi;
- 3) qualsiasi indicazione errata o fuorviante circa l'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto, nella confezione interna o esterna, nei materiali o documenti pubblicitari del prodotto, nell'imballaggio o nel contenitore che tende a dare l'impressione sbagliata sull'origine;
- 4) ogni altra azione che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

UTILIZZO IMPROPRIO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E RESPONSABILITÀ PER USO ILLEGALE

Qualsiasi uso non autorizzato della denominazione di origine, dell'indicazione geografica o di qualsiasi simbolo ad esse correlato costituisce una violazione.

Il ricorrente può proporre azione al tribunale per l'accertamento della violazione del diritto relativo ad una denominazione di origine o ad un'indicazione geografica, contro la persona che

ha violato il diritto, chiedendo:

- 1) accertamento e repressione della violazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
- 2) divieto di violazione e di prosecuzione di tali e simili violazioni in futuro;
- 3) confisca e distruzione dei prodotti;

4) risarcimento dei danni.

SANZIONI

Chiunque, nell'esercizio di un'attività economica e allo scopo di ingannare gli acquirenti o i consumatori, utilizza o possiede a scopo di utilizzo come suo il nome, segno, marchio speciale, provenienza geografica o altro contrassegno particolare dei prodotti o servizi altrui, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque commercializza qualsiasi prodotto contrario alle disposizioni di legge è punito. per un importo compreso tra tremila e novemila euro, La

persona fisica è punita con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta euro. Il responsabile della persona giuridica è punito con la sanzione pecuniaria da cinquecento a millecinquecento euro. I prodotti designati o utilizzati vengono confiscati e distrutti con provvedimento insindacabile del giudice competente, divenendo così non identificabili o inutilizzabili.

INDIRIZZI UTILI

Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale

Desk IPR Albania e Kosovo

Mail: ipr.tirana@ice.it

Il Desk è operativo presso l'ufficio ICE di Tirana in collaborazione con lo studio legale specializzato **International DIKE Consulting Ltd Sh.p.k.** di Tirana.

UFFICIO ICE KOSOVO

Italian Trade Commission

PRISTINA

Indirizzo: Rruga Mujo Ulqinaku, Nr. 9, Lagja Pejton
10000, Pristina

Mail: pristina@ice.it

Tel.: 00383/38246027



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 